



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

VISTA la Direttiva 2004/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 166/124 del 30 aprile 2004;

VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18 novembre 2005, di recepimento della Direttiva 2004/52/CE, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2006;

VISTA la Decisione della Commissione 2009/750/CE del 6 ottobre 2009 sulla definizione del servizio europeo di telepedaggio e dei relativi elementi tecnici [notificata con il numero C(2009)7547], pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 268 del 13 ottobre 2009;

VISTO, in particolare, l'articolo 19 della predetta decisione, recante "Registri", il quale prevede che ciascuno Stato membro istituisca e renda disponibile entro nove mesi dall'entrata in vigore della decisione stessa, un registro elettronico dei settori del Servizio europeo di telepedaggio situati nel proprio territorio, nonché un registro elettronico dei fornitori del Servizio europeo di telepedaggio cui è stata concessa la registrazione ai sensi dell'articolo 3 della medesima decisione;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali ed il Personale n. 3697 del 10 dicembre 2009, con cui è stato istituito, nell'ambito della Direzione Generale per le infrastrutture stradali, un apposito Gruppo di lavoro per l'analisi delle problematiche sottese all'adempimento degli obblighi previsti in capo allo Stato, propedeutici all'attivazione del Servizio europeo di telepedaggio;

VISTE le indicazioni e le proposte operative fornite dal suddetto Gruppo di lavoro;

VISTA la nota della Regione Veneto - Giunta regionale n.° 168889/450009 del 25 marzo 2010, con cui in riscontro alla ricognizione effettuata dalla Conferenza Unificata presso tutti gli Enti locali, in ordine agli ambiti potenzialmente ascrivibili nel registro dei settori del Servizio europeo di telepedaggio, sono stati forniti i riferimenti relativi alla infrastruttura tunnel a pagamento tra le città di Schio e Valdagno (VI), risultanti conformi alle prescrizioni del succitato Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18 novembre 2005;

PRESO ATTO del contenuto della Guida applicativa approvata dal Comitato Telepedaggio del 28 giugno 2010 e redatta dal gruppo di esperti incaricati al riguardo dalla Commissione europea, quale manuale di riferimento per gli aspetti tecnici relativi alla implementazione del Servizio europeo di telepedaggio;

CONSIDERATO che sul testo è stato acquisito il parere delle Regioni e degli Enti locali;

RITENUTO di dover provvedere alla istituzione dei registri elettronici dei settori e dei fornitori del Servizio europeo di telepedaggio;

DECRETA

ART. 1

(Istituzione dei registri elettronici nazionali e finalità)

1. Ai sensi dell'articolo 19 della Decisione della Commissione 2009/750/CE del 6 ottobre 2009, sono istituiti, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti:

- il registro elettronico dei settori del Servizio europeo di telepedaggio (nel seguito S.E.T.) situati nel territorio nazionale;
- il registro elettronico dei fornitori del S.E.T. cui è stata concessa la registrazione nell'ambito dello Stato, ai sensi dell'articolo 3 della Decisione della Commissione 2009/750/CE.

2. Il presente decreto disciplina, altresì, i criteri e le modalità per l'iscrizione nei registri, la formazione dell'elenco degli iscritti, l'aggiornamento e la revisione periodica dei registri.

ART. 2

(Collocazione e contenuti dei registri elettronici nazionali)

1. I registri elettronici dei settori e dei fornitori del S.E.T. sono collocati in modo accessibile al pubblico su apposita sezione del sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sotto la vigilanza della Direzione Generale per le infrastrutture stradali e sono contrassegnati dal logo individuato nell'allegato n. 1 che forma parte integrante del presente decreto.

2. Il registro elettronico dei settori del S.E.T. situati nel territorio nazionale deve contenere, in relazione a ciascun settore soggetto a riscossione elettronica di tutti i tipi di pedaggi stradali, sull'intera rete stradale nazionale urbana e interurbana, autostrade, strade principali o secondarie e altre strutture come tunnel, ponti e traghetti (fatti salvi i casi di cui al comma 2 dell'articolo 1 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18 novembre 2005), secondo lo schema di cui all'allegato n. 2 parte integrante del presente decreto, le seguenti voci:

- **Dati Esattore di pedaggio (Ragione Sociale)**
 - Esattore di pedaggio (Ragione Sociale)
 - Sede legale
 - Nome abbreviato
 - Dominio web
 - Mail per informazioni
 - Partita IVA

Capitale sociale

- **Tecnologie adottate per il SET**

- **Dati contestuali di pedaggio**

Definizione del Settore del S.E.T.

Carattere del pedaggio e principi di riscossione

Dichiarazioni di pedaggio richieste

Parametri per il calcolo del pedaggio

- **Dichiarazione del Settore S.E.T.**

Requisiti nei confronti dei Fornitori del S.E.T.

Condizioni procedurali

- **Elenco dei fornitori del SET con i quali l'Esattore ha contratto.**

3. Il registro elettronico nazionale dei fornitori del S.E.T. deve contenere l'elenco dei fornitori per i quali, sussistendo tutti i requisiti previsti dall'articolo 3 della Decisione della Commissione 2009/750/CE, è stata concessa la registrazione nell'ambito dello Stato, recante i dati di seguito indicati, secondo la modulistica di cui all'allegato n. 3 parte integrante del presente decreto:

- Dati Fornitori del S.E.T.
- Attestato di Certificazione EN ISO 9001
- Attestato di adeguata capacità finanziaria
- Piano di gestione globale dei rischi
- Requisiti di onorabilità
- Copertura dei settori del S.E.T.

ART. 3

(Modalità di iscrizione nei registri)

1. Nei registri dei settori e dei fornitori del S.E.T. sono iscritti, a cura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per le infrastrutture stradali, tutti i soggetti di diritto pubblico o di diritto privato che svolgono attività di riscossione elettronica su un settore di pedaggio che rientra nel campo di applicazione del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18 novembre 2005, in qualità di esattori o fornitori del S.E.T..

2. Ai fini dell'iscrizione nei registri dei settori e dei fornitori del S.E.T. è fatto obbligo di comunicare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per le infrastrutture stradali – l'avvio di ogni attività di riscossione elettronica di pedaggi stradali ai sensi del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18 novembre 2005, corredando tale comunicazione con i dati indicati ai commi 2 e 3 dell'articolo 2 del presente decreto, rispettivamente per gli esattori e per i fornitori del S.E.T., secondo la modulistica di cui agli allegati n. 2 e n. 3.

3. Il responsabile della tenuta dei registri di cui all'articolo 4 del presente decreto, verificata l'esistenza dei presupposti per l'iscrizione ai sensi della Decisione della Commissione 2009/750/CE provvede all'inserimento dei dati nel registro di pertinenza.

4. Qualsiasi variazione dei dati comunicati all'atto dell'iscrizione, nonché la cessazione dell'attività determinante obbligo di iscrizione, deve essere comunicata con congruo anticipo rispetto alla relativa data di applicazione, con le stesse modalità previste per l'iscrizione.

5. Sono cancellati con provvedimento direttoriale i fornitori del S.E.T. per i quali non sussistono più i presupposti per la loro iscrizione al registro.

6. In caso di omessa, incompleta o non tempestiva comunicazione da parte degli esattori di pedaggi dell'aggiornamento dei dati ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 del presente decreto, che dovesse dare luogo a procedure di infrazione in ambito comunitario, ovvero a qualunque altro tipo di controversia, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti esercita il diritto di rivalsa nei confronti dell'inadempiente. Tale diritto è esercitato anche in caso di dichiarazione mendace.

ART. 4

(Tenuta dei registri)

1. I registri di cui all'articolo 1 e la relativa documentazione sono tenuti presso la Direzione Generale per le infrastrutture stradali e ne è responsabile il Direttore Generale della Direzione Generale per le infrastrutture stradali, ovvero persona dallo stesso delegata nell'ambito della direzione stessa.

2. Il responsabile dei registri è tenuto a mantenere aggiornati i registri sulla base dei dati che gli vengono forniti con comunicazione formale ai sensi del comma 4 dell'articolo 3 del presente decreto.

3. Il responsabile provvede ad apportare le necessarie modifiche al registro dei settori relativamente agli esattori di pedaggio subito dopo aver ricevuto comunicazione relativa alla variazione di qualsivoglia parametro ivi comprese la variazione di classificazione dei veicoli e l'adozione di nuovi regimi tariffari, secondo le disposizioni di cui all'allegato VI, punti 3 e 4 della Decisione della Commissione 2009/750/CE, nonché l'adozione di una diversa od ulteriore tecnologia di esazione del pedaggio e l'inclusione di un nuovo fornitore del S.E.T. nel proprio elenco.

4. In relazione al registro dei fornitori del S.E.T., il responsabile verifica almeno una volta all'anno che siano ancora soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 3, lettere a), d), e) e f) e gli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della predetta decisione, aggiornando conseguentemente il registro, curando altresì che nel registro siano contenute anche le conclusioni delle verifiche dei piani per la gestione globale dei rischi da effettuarsi con cadenza biennale.

5. Il responsabile dei registri provvede a comunicare con mezzi elettronici alle autorità omologhe degli altri Stati dell'Unione europea e alla Commissione il registro dei settori del S.E.T. ed il registro dei fornitori del S.E.T. entro il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 5

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione sono individuati quali settori del S.E.T. ai sensi della Decisione della Commissione 2009/750/CE, le autostrade per le quali viene riscosso in itinere un pedaggio, oltre al tunnel a pagamento tra le città di Schio e Valdagno (VI). Conseguentemente, tutti gli

esattori in esercizio sui suddetti settori alla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono iscritti nel registro dei settori del S.E.T..

ART. 6

(Disposizioni finali)

1. L'istituzione e la tenuta dei registri avvengono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti e disponibili a legislazione vigente, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

IL MINISTRO
(Altero Matteoli)



Roma,

